Parco Regionale dei Monti Picentini

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE PARCO
PERIODO DI VALIDITÀ: DAL 1° DICEMBRE 2026 AL 31 DICEMBRE 2027

Vista la deliberazione della Giunta del Parco n. 37 del 14 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il Regolamento/Disciplinare per l'istituzione di un elenco di avvocati (short list) per l'affidamento di incarichi legali esterni a tutela dei diritti dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le Linee Guida ANAC n. 12, approvate con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, per quanto compatibili con la normativa vigente;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

SI RENDE NOTO

Che l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini intende procedere alla costituzione di una short list di avvocati, singoli o associati, in possesso di adeguata qualificazione professionale ed esperienza nelle materie di interesse dell'Ente, dalla quale poter individuare i professionisti ai quali conferire eventuali incarichi di patrocinio e assistenza legale in singole controversie nelle quali l'Ente sia parte o abbia interesse a tutelare i propri diritti.
La procedura è aperta ai professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa all'esercizio della professione forense in Italia.

La costituzione della short list è finalizzata a garantire trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e adeguata qualificazione professionale nell'individuazione dei legali esterni, senza che ciò comporti l'assunzione di obblighi da parte dell'Amministrazione in ordine al conferimento di incarichi.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso disciplina la costituzione di un elenco di professionisti legali esterni, ai quali l'Ente Parco potrà conferire incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio in occasione di singole controversie.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente Parco in singole vertenze, in sede giudiziale e, ove connessa e funzionale alla tutela nella specifica controversia, stragiudiziale, dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i gradi di giudizio, compresi i giudizi di impugnazione, esecutivi e di ottemperanza.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente avviso gli incarichi relativi a controversie nelle quali l'Ente Parco sia parte attrice, convenuta, ricorrente, resistente o comunque interessata.

La short list costituisce esclusivamente uno strumento di individuazione dei professionisti cui eventualmente affidare singoli incarichi, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento/Disciplinare approvato dall'Ente.

La costituzione dell'elenco non comporta l'affidamento di un servizio legale continuativo o periodico, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con l'Ente.

ART. 2 – AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

La short list sarà articolata nelle seguenti sezioni:

SEZIONE A – DIRITTO DEL LAVORO

Comprende le controversie relative ai rapporti di lavoro, al pubblico impiego, alla responsabilità del datore di lavoro, ai rapporti di lavoro subordinato e alle questioni previdenziali e assistenziali connesse.

SEZIONE B – DIRITTO PENALE

Comprende i procedimenti penali nei quali l'Ente Parco sia persona offesa, parte civile o comunque interessato alla tutela dei propri diritti e interessi, nonché i procedimenti connessi alle attività istituzionali dell'Ente.

SEZIONE C – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Comprende le controversie relative a tributi, imposte, tasse, entrate patrimoniali e questioni di natura tributaria di competenza dell'Ente, dinanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria e agli ulteriori organi giurisdizionali competenti.

SEZIONE D – DIRITTO CIVILE

Comprende le controversie in materia di obbligazioni e contratti, responsabilità civile, risarcimento danni, diritti reali, proprietà e possesso, locazioni, recupero crediti,

esecuzione forzata, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché ogni altra controversia di natura civilistica riguardante l'attività istituzionale dell'Ente.
Presso ciascuna sezione sarà istituita una sottosezione riservata agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, che dovranno documentare il possesso della relativa abilitazione.
Ciascun professionista potrà richiedere l'iscrizione a un massimo di due sezioni, a propria scelta, indicando espressamente nella domanda gli ambiti di specializzazione prescelti.
L'iscrizione nelle singole sezioni dovrà essere adeguatamente supportata dal curriculum professionale, dal quale dovranno risultare le esperienze, le attività svolte e le competenze maturate nella specifica materia.

ART. 3 – DURATA E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST

La short list avrà validità dal 1° dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2026.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione ai fini della prima costituzione dell'elenco.
L'Ente provvederà all'esame delle domande pervenute e alla formazione della short list, previa verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti richiesti.
L'elenco avrà validità per il periodo sopra indicato e potrà essere aggiornato dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento/Disciplinare dell'Ente.
Alla scadenza del 31 dicembre 2027, l'Ente potrà procedere, con apposito provvedimento, al rinnovo, alla proroga o alla nuova costituzione della short list, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4 – NATURA DELL'ELENCO

La formazione della short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para-concorsuale e non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o la formazione di classificazioni di merito.
L'inserimento nell'elenco avverrà esclusivamente previa verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti richiesti.
I nominativi dei professionisti ritenuti idonei saranno inseriti nell'elenco in ordine alfabetico, suddivisi per sezione di specializzazione e per eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
L'iscrizione non determina alcun diritto o aspettativa al conferimento di incarichi professionali, né comporta alcun obbligo specifico per l'Amministrazione.
L'Ente si riserva, in presenza di particolari e motivate esigenze, di affidare incarichi a professionisti non inseriti nella short list, nei seguenti casi:

a) prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio, per esigenze di continuità difensiva;
b) complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia o controversia;
c) individuazione del legale da parte delle Compagnie assicurative, in conformità agli obblighi previsti dalle polizze stipulate dall'Ente;
d) ulteriori casi eccezionali, adeguatamente motivati, nei quali ricorrano specifiche esigenze di specializzazione, particolare complessità della controversia o comprovata necessità di tutela degli interessi dell'Ente.

ART. 5 – REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati, singoli o appartenenti a studi associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense in Italia, alla data di presentazione della domanda, ovvero possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione forense in Italia da parte di professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;
b) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari definitive di gravità tale da incidere sull'affidabilità e sull'idoneità professionale del richiedente, secondo la normativa forense vigente;
c) assenza di cause di incompatibilità con l'Ente Parco e di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge;
d) non essere destinatario di sentenze definitive di condanna o di provvedimenti equiparati, nei casi previsti dalla normativa vigente, per reati che incidano sull'affidabilità e sull'integrità professionale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai delitti finanziari e ai reati di corruzione, frode, riciclaggio e partecipazione a organizzazioni criminali;
e) essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante apposita certificazione o attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da allegare obbligatoriamente all'istanza di iscrizione. Per i professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, legittimati all'esercizio della professione in Italia secondo la normativa vigente, dovrà essere prodotta la documentazione previdenziale equivalente prevista dal regime applicabile, ove pertinente;
f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Ente Parco e, in particolare, non avere incarichi di patrocinio in essere contro l'Ente, salvo le situazioni espressamente dichiarate e valutate dall'Amministrazione ai fini della verifica dell'assenza di conflitti;
g) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, con massimali adeguati alla natura dell'attività esercitata;

h) non aver riportato gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti incarichi professionali conferiti dall'Ente Parco, accertate con adeguata motivazione;
i) possedere adeguata esperienza professionale nella materia per la quale si richiede l'iscrizione.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione.
La regolarità contributiva dovrà risultare dalla certificazione o attestazione rilasciata dalla Cassa Forense, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza. L'Amministrazione potrà richiederne l'aggiornamento in occasione del conferimento dei singoli incarichi e nel corso della validità della short list.
L'eventuale irregolarità contributiva sarà valutata dall'Amministrazione ai fini dell'ammissione o della permanenza nella short list, nel rispetto della normativa applicabile e previa possibilità di chiarimento o regolarizzazione, ove consentita.
Per i professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, la regolarità della posizione previdenziale sarà verificata sulla base della documentazione prevista dalla normativa europea e nazionale applicabile.
L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente sulle dichiarazioni rese dai richiedenti.

ART. 6 – MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I professionisti interessati dovranno presentare apposita istanza di iscrizione, utilizzando il modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal presente avviso;
b) curriculum vitae professionale aggiornato, preferibilmente in formato europeo, dal quale risultino l'esperienza professionale, le specializzazioni, le abilitazioni e le principali attività svolte nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nei casi in cui sia richiesta dalla normativa applicabile;
d) indicazione del numero di iscrizione all'Albo degli Avvocati, del Foro di appartenenza e della data di prima iscrizione, nonché delle eventuali variazioni intervenute;
e) indicazione del numero di iscrizione alla Cassa Forense;
f) indicazione della partita IVA, ove dovuta;
g) indicazione dell'indirizzo PEC e dei recapiti telefonici;
h) copia o attestazione della polizza assicurativa professionale, con indicazione dei massimali di copertura;
i) eventuale documentazione comprovante l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, con indicazione della relativa data;

j) per gli studi associati, indicazione dei nominativi dei componenti e del professionista delegato alla presentazione della domanda;
k) dichiarazione di presa visione e accettazione delle disposizioni contenute nel presente avviso e nel Regolamento/Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta del Parco n. 37 del 14 ottobre 2025;
l) indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione, nel numero massimo di due;
m) certificazione o attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Per i professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, ove soggetti a un diverso regime previdenziale in base alla normativa applicabile, dovrà essere prodotta la documentazione equivalente attestante la regolarità della posizione previdenziale.
La certificazione o attestazione di regolarità contributiva costituisce documentazione obbligatoria ai fini dell'iscrizione nella short list.
La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione essenziale richiesta potrà comportare la mancata iscrizione nella short list, previa valutazione dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.
L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
Per i professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, la documentazione dovrà essere prodotta secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, con eventuale traduzione in lingua italiana ove necessaria.
Per gli studi associati, la domanda dovrà indicare chiaramente i professionisti per i quali viene richiesta l'iscrizione e le rispettive aree di competenza. Il limite massimo di due sezioni si applica a ciascun professionista richiedente.

ART. 7 – TERMINE E MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: parcopicentini@pec.it
Le istanze potranno essere trasmesse dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente Parco e fino alle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2026.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: «ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI – PERIODO 01/12/2026 – 31/12/2027».

La domanda, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista richiedente o dal professionista appositamente delegato in caso di studio associato, e trasmessa unitamente a tutta la documentazione richiesta.
La documentazione dovrà essere allegata in formato PDF.
Farà fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC del destinatario.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, incomplete della documentazione essenziale o trasmesse con modalità differenti da quelle espressamente previste dal presente avviso.
L'Ente non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici imputabili al mittente, al gestore del servizio PEC o a cause non dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 8 – ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le istanze pervenute saranno esaminate dal competente ufficio dell'Ente Parco, che procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti.
La verifica riguarderà anche la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale del professionista.
I professionisti ritenuti idonei saranno inseriti nella short list nella sezione o nelle sezioni richieste, nel rispetto del limite massimo di due sezioni per ciascun avvocato.
L'elenco sarà articolato per ambiti di specializzazione e, all'interno di ciascuna sezione, sarà prevista l'eventuale sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
I nominativi saranno riportati in ordine alfabetico.
Al termine dell'istruttoria, l'elenco dei professionisti ammessi sarà approvato con apposito provvedimento dell'Amministrazione.
L'esito dell'istruttoria e la short list approvata saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Parco, secondo le modalità indicate nel successivo articolo relativo al trattamento dei dati personali.

ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La decisione in ordine alla necessità di agire o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta dell'Ente Parco, secondo le competenze e le modalità previste dalla normativa e dagli atti organizzativi dell'Ente.
Gli incarichi esterni di patrocinio e rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile del Servizio competente, previa verifica della copertura finanziaria e dell'assenza di professionalità interne adeguate, ovvero dell'impossibilità di avvalersene per motivate ragioni organizzative o di incompatibilità.
Il Responsabile del Servizio competente individua il professionista cui affidare l'incarico, mediante apposita determinazione, tenendo conto della natura e della complessità della controversia e della specializzazione necessaria.
La scelta del professionista avverrà attingendo dalla sezione pertinente della short list, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) competenza territoriale e Foro di competenza della controversia;
b) esperienza e competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso;
c) esperienza professionale documentata e attività svolta in controversie analoghe;
d) eventuali esigenze di continuità difensiva e complementarietà con incarichi precedentemente conferiti aventi il medesimo oggetto;
e) rispetto del principio di rotazione, tenendo conto degli incarichi già conferiti nella medesima sezione e della distribuzione delle opportunità tra i professionisti iscritti;
f) assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche con riferimento alla singola controversia;
g) congruità del compenso professionale richiesto rispetto all'attività da svolgere;
h) permanenza della regolarità contributiva e previdenziale del professionista, da verificare mediante acquisizione o aggiornamento della relativa certificazione, ove necessario.

Il principio di rotazione sarà applicato in modo da assicurare una distribuzione equilibrata degli incarichi tra i professionisti iscritti nella medesima sezione, senza pregiudicare le esigenze di adeguata qualificazione e specializzazione.

La rotazione potrà essere derogata, con adeguata motivazione, in presenza di specifiche esigenze di continuità difensiva, particolare complessità della controversia, specializzazione professionale o convenienza per l'Ente.

In via ordinaria, salve motivate esigenze, il medesimo professionista o studio associato non riceverà più di un incarico nel corso del medesimo anno solare, fatta salva la prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio e gli altri casi di deroga adeguatamente motivati.

L'individuazione del professionista dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e adeguata motivazione.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi professionali saranno determinati in relazione alla natura, al valore, alla complessità della controversia, all'attività processuale richiesta e al grado di giudizio.

Nella formulazione dei preventivi, i professionisti dovranno fare riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli incarichi il cui compenso sia superiore a euro 20.000,00, al netto di IVA e contributo previdenziale, l'Amministrazione procederà, di norma, alla comparazione di almeno due preventivi, ove siano disponibili professionisti idonei nella pertinente sezione, dando conto delle valutazioni effettuate.

Per gli incarichi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00, l'affidamento potrà avvenire anche mediante individuazione diretta del professionista, senza comparazione di preventivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione, adeguata motivazione e congruità del compenso.

In tali casi il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere preceduto dall'acquisizione di un preventivo di spesa, nel quale i compensi professionali non dovranno superare i valori previsti dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e aggiornato, diminuiti del 10%, tenuto conto dell'Autorità giudiziaria adita, del valore e della complessità della controversia.
Il limite di euro 20.000,00 costituisce criterio organizzativo interno per le modalità di individuazione del professionista e non rappresenta una soglia di affidamento prevista dal Codice dei contratti pubblici per i servizi legali esclusi.
Il preventivo dovrà indicare in maniera analitica:

- compenso professionale;
- spese generali;
- eventuali spese vive;
- contributo previdenziale;
- IVA, ove dovuta;
- eventuali ulteriori oneri;
- eventuali compensi per le singole fasi del giudizio.

L'Amministrazione procederà alla verifica della congruità e della convenienza economica del preventivo prima del conferimento dell'incarico.

ART. 11 – DISCIPLINARE DI INCARICO

Gli incarichi conferiti saranno regolati da apposito disciplinare di patrocinio, sottoscritto dall'avvocato incaricato e dal Responsabile del Servizio competente per materia.
Il disciplinare dovrà indicare almeno:
a) oggetto e natura dell'incarico;
b) Autorità giudiziaria e grado di giudizio;
c) obblighi professionali e modalità di svolgimento dell'attività difensiva;
d) compenso concordato e modalità di pagamento;
e) eventuali spese e oneri accessori;
f) obblighi di informazione e aggiornamento dell'Ente sullo stato della controversia;
g) obblighi di riservatezza e trattamento dei dati;
h) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
i) modalità di conclusione e rendicontazione dell'incarico.
Il professionista incaricato dovrà assicurare la massima diligenza nell'esecuzione del mandato, garantendo tempestiva comunicazione al competente ufficio dell'Ente in ordine agli sviluppi della controversia e alle eventuali scadenze processuali.

ART. 12 – INCARICHI CONGIUNTI

Di norma, non saranno conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura e la complessità della controversia richiedano competenze specifiche in differenti rami del diritto ovvero sia necessaria la costituzione di un collegio difensivo.

In tali ipotesi, la determinazione di conferimento dovrà contenere adeguata motivazione in ordine alla necessità dell'incarico congiunto e alla ripartizione delle attività professionali.
Il compenso complessivo dovrà essere determinato tenendo conto dell'unitarietà dell'incarico e dei limiti previsti dai parametri forensi applicabili.

ART. 13 – CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ

Il professionista iscritto nella short list dovrà comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi che possa compromettere l'indipendenza e l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.
Prima del conferimento di ciascun incarico, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche in relazione ai soggetti coinvolti nella controversia.
Non potranno essere incaricati professionisti che rappresentino o abbiano rappresentato soggetti in controversie contro l'Ente Parco, qualora sussista un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento dell'Ente.
Il professionista è tenuto a dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza professionale e dell'assenza di conflitti.

ART. 14 – CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST

L'Ente Parco potrà disporre la cancellazione del professionista dalla short list nei seguenti casi:
a) grave inadempimento rispetto agli incarichi professionali conferiti dall'Ente;
b) sopravvenuta o accertata insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) sopravvenuta incompatibilità o situazione di conflitto di interessi non dichiarata;
d) dichiarazioni false o mendaci rese ai fini dell'iscrizione;
e) perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione;
f) sopravvenuta perdita del requisito di regolarità contributiva e previdenziale, qualora non regolarizzata nei casi e nei termini consentiti dalla normativa vigente;
g) richiesta di cancellazione presentata dal professionista.
La cancellazione sarà disposta con apposito provvedimento motivato, previa comunicazione all'interessato e possibilità di presentare osservazioni, ove previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 – INCARICHI DI DIFESA A FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La short list potrà essere utilizzata anche per l'individuazione di professionisti cui affidare incarichi di difesa e assistenza legale di dipendenti o amministratori dell'Ente Parco sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
In tali casi, la scelta del professionista avverrà tra gli iscritti nella pertinente sezione dell'elenco, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi tra il soggetto interessato e l'Amministrazione.

La scelta del professionista dovrà tenere conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di patrocinio legale dei dipendenti e degli amministratori pubblici, nonché dell'eventuale disciplina interna dell'Ente.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti iscritti.

Le verifiche saranno effettuate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di verificare la permanenza della regolarità contributiva e previdenziale dei professionisti iscritti nella short list, anche in occasione del conferimento dei singoli incarichi, richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento della relativa certificazione o attestazione rilasciata dalla Cassa Forense.

In caso di accertata irregolarità contributiva, l'Ente procederà alla valutazione della posizione del professionista e all'eventuale sospensione o cancellazione dalla short list, nel rispetto della normativa vigente e previa possibilità di regolarizzazione, ove consentita.

In caso di dichiarazioni non veritiere, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, ferma restando la cancellazione dalla short list e l'eventuale applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge.

ART. 17 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, nella sezione dedicata e, ove previsto, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Al termine dell'istruttoria e successivamente all'approvazione della short list con apposito provvedimento, l'Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei professionisti ammessi, suddiviso per sezioni di specializzazione.

La pubblicazione riporterà esclusivamente:

- il nome e il cognome dell'avvocato ammesso;
- il Foro di appartenenza;
- la sezione o le sezioni di specializzazione per le quali è stata disposta l'iscrizione;
- l'eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Non saranno pubblicati la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo dello studio professionale, i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e PEC o altri dati personali non necessari alla finalità di pubblicità della short list.

L'Amministrazione provvederà inoltre agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione relativi agli eventuali incarichi conferiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione e contratti pubblici.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati dall'Ente Parco esclusivamente per le finalità connesse

alla gestione della procedura di iscrizione, alla formazione e alla gestione della short list e all'eventuale conferimento degli incarichi professionali.
Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza.
La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico e dall'adempimento degli obblighi di legge cui è soggetto l'Ente, ai sensi dell'art. 6 del GDPR.
I dati personali potranno essere comunicati agli uffici competenti e agli altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge.
Al termine dell'istruttoria e successivamente all'approvazione della short list, l'Ente Parco provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soli professionisti ammessi, con l'indicazione del nome e cognome e del relativo Foro di appartenenza, nonché della sezione o delle sezioni di specializzazione e dell'eventuale abilitazione alle Giurisdizioni Superiori.
Non saranno oggetto di pubblicazione la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo dello studio professionale, i recapiti telefonici, gli indirizzi PEC ed e-mail né altri dati personali non necessari alla finalità di pubblicità dell'elenco.
La pubblicazione dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie a rendere conoscibile la composizione della short list.
I dati personali, compresi quelli contenuti nella certificazione o attestazione di regolarità contributiva, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e agli eventuali incarichi, con accesso limitato ai soggetti autorizzati e senza pubblicazione della certificazione o dei relativi dati di dettaglio.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e secondo i termini previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti amministrativi.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi al titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente, secondo i recapiti indicati nell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia:

- al Regolamento/Disciplinare per l'istituzione di un elenco di avvocati (short list) per l'affidamento di incarichi legali esterni a tutela dei diritti dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta del Parco n. 37 del 14 ottobre 2025;
- al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, per le disposizioni applicabili;
- alla Legge n. 247/2012 e successive modificazioni;
- al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni;
- al D.P.R. n. 445/2000;

- al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- al Regolamento Unico della Previdenza Forense;
- al Codice deontologico forense;
- a ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso per sopravvenute esigenze organizzative o per motivi di pubblico interesse, mediante apposito provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o diritto al conferimento di incarichi.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio competente dell'Ente Parco.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell'Ente Parco attraverso i recapiti istituzionali pubblicati sul sito.

Nusco, 03.11. 2026

Per il Responsabile Amministrativo
(Ing. Natascia MARTINELLI)